CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: Procedura negoziata telematica per l'affidamento in concessione in uso, ai sensi dell'art. 164 del d.lgs. 50/2016, di spazi per l'installazione e la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante n. 4 distributori automatici per il quadriennio 2023-2024-2025-2026 attraverso lo strumento della RdO evoluta sul Mepa, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" Decreto Semplificazioni successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108) presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma.

CIG: 9554573B0F.

CPV: 42933000-5.

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI DEL PERSONALE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione in uso, ai sensi dell'art. 164 del d.lgs. 50/2016, di spazi per l'installazione e la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante n. 4 distributori automatici per il quadriennio 2023-2024-2025-2026 da ubicarsi presso: n. 1 Biblioteca Palatina; n. 1 ala uffici; n. 1 sottopalco Teatro Farnese; n. 1 Museo Archeologico.

2. A) DURATA DELL'APPALTO; B) IMPORTO A BASE DI GARA

A) Durata dell'appalto

Quadriennale anni: 2023-2024-2025-2026.

B) Importo a base di gara

Il valore quadriennale presento della concessione di cui trattasi, anni 2023-2024-2025-2026, determinato ai sensi dell'art. 167, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, è pari a complessivi € 45.000,00, per un importo annuale pari ad € 11.250,00 I.V.A. di Legge esclusa.

Previsto un canone annuo pari ad € 1.000,00 I.V.A. di Legge esclusa, così determinato:

- € 400,00 canone annuale per l'utilizzo degli spazi adibiti ed occupati da n. 4 distributori bevande/snack;
- € 600,00 rimborso forfettario per l'utilizzo delle utenze come energia elettrica, acqua, pulizie, ritiro rifiuti;

Si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, ai sensi

dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze. Restano immutati gli obblighi a carico dell'operatore economico in merito alla sicurezza sul lavoro.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

3. CARATTARISTICHE DEI DISTRIBUTORI

Le apparecchiature installate dovranno essere nuove di fabbrica e conformi alle normative sulla sicurezza e alla normativa CEE. I distributori potranno essere alimentati tramite l'impianto elettrico ed allacciati alla rete idrica del Complesso.
I distributori automatici dovranno in particolare:
1. essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
2. essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P – Regolamento (CE) n.852/2004, D.lgs. 6 novembre 2007, n.193 e Regolamento (CE) n.178/2002;
3. rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
4. essere dotati di dispositivo elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, il numero e tipologia di erogazioni effettuate;
5. essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da €0,05 ed eventualmente anche banconote;
6. essere dotati di dispositivo per il resto;
7. essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l'utilizzo di dispositivo ricaricabile, uguale per tutti i distributori, da distribuire ai fruitori su richiesta;
8. essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta con monete (e banconote, ove previsto) e la somma disponibile su dispositivo ricaricabile;
9. segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
10. almeno uno per ogni sede dovrà essere dotato di sistema che consenta di ricaricare il dispositivo ricaricabile;
11. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
12. avere le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi della normativa vigente e resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
13. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
14. essere collegati in maniera tale da evitare la vicinanza a sorgenti di calore
I distributori di bevande calde, oltre alle caratteristiche di cui sopra, dovranno:
15. essere predisposti per utilizzare, ove disponibile, l'acqua potabile di rete;
16. consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo);
17. avere un'autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica, con divieto di riportare scritte/loghi pubblicitari se non preventivamente

autorizzati dalle Amministrazioni concedenti.
In caso di interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica o dell'acqua il Complesso non assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali danneggiamenti o deterioramenti delle apparecchiature o dei prodotti ivi contenuti. Tutti i distributori dovranno essere dotati di gettoniera che accetta moneta da € 0,05 fino ad € 2,00 e rende il resto, nonché di lettore di chiave elettronica ricaricabile. La stessa chiave elettronica dovrà essere in grado di azionare tutti i distributori installati in entrambe le Sedi. La consegna e la restituzione delle chiavi elettroniche dovrà avvenire rivolgendosi al personale addetto al rifornimento e manutenzione dei distributori automatici durante i periodi di loro presenza, almeno settimanali, presso il Complesso.
L'importo della cauzione per l'ottenimento e la restituzione di ciascuna chiave elettronica è pari ad € 5,00. Dovrà inoltre essere implementata una funzionalità per il pagamento delle consumazioni tramite banconote da € 5,00, € 10,00 ed € 20,00 e sistemi telematici. I distributori dovranno recare chiare informazioni sulla tipologia di prodotti erogati e sui relativi prezzi, che dovranno essere gli stessi con moneta/banconote, con chiave elettronica o con sistemi telematici. Su ciascun distributore dovrà essere apposta una etichetta leggibile con l'indicazione della ragione sociale del concessionario ed il recapito telefonico del servizio di assistenza e rifornimento degli apparecchi da contattare in caso di segnalazioni di guasto, malfunzionamento o disservizio. I distributori automatici di bevande calde e di acqua microfiltrata dovranno funzionare in modalità plastic free, erogando recipienti, contenitori e palettine in materiale non plastico. L'installazione dei distributori dovrà essere effettuata dal concessionario a propria cura e spese, con allacciamento, effettuato a regola d'arte e certificato, alla rete elettrica ed all'impianto di erogazione dell'acqua del Complesso. Le spese per i consumi elettrici ed idrici sono incluse nel canone di concessione. Al termine della concessione il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla disinstallazione e rimozione delle apparecchiature e alla rimessa in pristino dei luoghi in cui esse erano collocate.
Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il Concessionario non proceda allo sgombero degli spazi concessi, ciascuna Amministrazione potrà procedere al fine di ottenerne il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma 2, del c.c

4. PRODOTTI

Tutti i prodotti distribuiti dalle apparecchiature dovranno essere di primaria qualità ed in tutto rispondenti alle disposizioni di legge ed alle norme igieniche vigenti in materia. Il Complesso si riserva a proprio insindacabile giudizio di vietare la distribuzione di prodotti che ritenesse pregiudizievoli a qualsiasi titolo. Nello specifico i distributori dovranno erogare acqua refrigerata e non refrigerata frizzante, leggermente frizzante e liscia in bicchieri di carta o sfusa in contenitori forniti dall'utente (bicchieri, bottiglie da l. 0,5 e da l. 1), bibite in lattina da cl. 33, altre bevande in tetrapak da cl. 20 od in bottiglie PET da l. 0,5 o lattine da cl. 33, caffé in grani macinato all'interno degli apparecchi, anche in versione senza zucchero. Dovrà essere assicurata nei distributori di snack la presenza di una varietà di prodotti dolci e salati, con almeno un prodotto per celiaci in ciascuna sede. Tutti i prodotti dovranno essere in confezioni monoporzione recanti in etichetta tutte le indicazioni di legge. I prezzi dei prodotti devono essere determinati e variati con congruità dal concessionario in base al mercato di riferimento. In ogni caso i prezzi praticati a parità di prodotto dovranno essere i medesimi in entrambe le sedi.

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Complesso fornisce l'allacciamento alla rete elettrica ed idrica nei locali in cui sono collocati i distributori, nonché la pulizia degli stessi locali. Il concessionario deve provvedere alla pulizia degli apparecchi, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al rifornimento ed al controllo della qualità

dei prodotti erogati con interventi con una frequenza minima di una volta alla settimana, da effettuarsi sempre nella fascia oraria 8.00-17.30, nelle giornate dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. In caso di chiamata per malfunzionamenti, guasti od altri disservizi che richiedano l'intervento del concessionario, tale intervento dovrà essere effettuato nel termine massimo di otto ore lavorative dalla chiamata, intendendosi come tali quelle ricomprese nella fascia oraria di cui sopra nelle giornate dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

6. CANONE

Il concessionario corrisponderà a tale amministrazione a titolo di canone annuo (anni 2023-2024-2025-2026) per l'utilizzo degli spazi e degli impianti dell'Ente una somma annuale pari ad € 1.000,00 oltre ad I.V.A. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, che sarà emessa annualmente a partire da novembre 2023. Tutte le spese relative al contratto, inclusa l'imposta di bollo da corrispondere mediante apposizione di marche telematiche sul contratto MePA, sono a carico del concessionario, che dovrà fornire alla Camera di Commercio i codici numerici delle marche telematiche di cui sopra.

7. CLAUSOLA DI RECESSO ANTICIPATO

Il Complesso si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione oggetto del presente atto, nei casi che verranno opportunamente segnalati alla impresa a mezzo p.e.c., anche prima della scadenza naturale del quadriennio. Le somme dovute a titolo di canoni verranno in tal caso ricalcolate in base alla durata effettiva della concessione ed al concessionario sarà addebitato un importo corrispondente alla frazione di anno in cui effettivamente la concessione ha mantenuto la propria validità. Resta esclusa la facoltà per l'impresa di risolvere il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dagli artt. 1453, 1463 e 1467 del Codice civile. In tali casi (escluso quello previsto dall'art. 1453) l'impresa dovrà corrispondere una penale pari al 10% dell'importo del canone annuo a titolo di risarcimento del danno.

8. PENALITÀ

In caso di reiterati inadempimenti parziali, quali, a mero titolo di esempio, ritardi negli interventi su chiamata, effettuazione della manutenzione e rifornimento con frequenza inferiore od al di fuori degli orari ivi previsti dall'art. 5, effettuazione del servizio di consegna e ritiro delle chiavi elettroniche al di fuori dei termini e degli orari previsti dall'art. 5, mancato rispetto delle prescrizioni sui prodotti o rilevazione di evidenze negative sui medesimi (prodotti in cattive condizioni igieniche o di confezionamento, prodotti scaduti ecc.) ovvero in caso di ritardo nei termini di pagamento del canone di concessione, potrà essere applicata dal Complesso una penale pari all'1% del canone annuo per ciascuna evidenza contestata, fino ad un massimo di tre contestazioni nello stesso anno solare, oltre le quali il Complesso potrà revocare anticipatamente la concessione.
Le somme eventualmente dovute a titolo di penale saranno versate al Complesso mediante bonifico bancario dietro contestazione scritta trasmessa via p.e.c., nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

9. CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

In caso di mancato adempimento totale la concessione si annulla tacitamente senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna, riservandosi al Complesso il diritto di esperire l'azione di danno ponendo a carico del concessionario inadempiente il minore ricavo eventualmente conseguito presso altra impresa per il canone relativo al servizio in rassegna. Il Complesso può chiedere la risoluzione del contratto con semplice comunicazione scritta da inviarsi con p.e.c.:

- Qualora l'impresa incorra in più inadempienze, riferite a diverse singole prestazioni;
- Per motivi di interesse pubblico, opportunamente esplicitati e motivati in atti;
- Nel caso in cui il Complesso, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l'impresa non sia soddisfacente;
- In caso di interruzione ingiustificata del servizio, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa;
- In caso di cessione del servizio da parte dell'aggiudicatario, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- Nei casi di gravi ed accertate violazioni attinenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi di legge nei confronti dei lavoratori sia singolarmente che collettivamente considerati e le norme in materia di sicurezza.

10. REVISIONE PREZZI PRODOTTI

I prezzi dei prodotti in vendita dovranno rimanere fissi per un periodo di un anno dall'installazione dei distributori fatto salvo quanto previsto in materia dall'art. 1664 del C.C. Successivamente i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica, di norma con cadenza annuale, su richiesta debitamente documentata del Concessionario e solo qualora non possa ricondursi al normale rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio.

11. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere nell'ambito dell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato sono fatte oggetto di un tentativo preliminare di Conciliazione, da promuoversi avanti all'organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente. Per ogni controversia non risolta tramite il Servizio di Mediazione è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

Il RUP
(Giuseppe Gentile)